

STATUTO

**ESSERCI TUTTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CETRARO CS PIAZZETTA SAN
BENEDETTO SNC

Numero REA: CS - 201357

Codice fiscale: 02957990787

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 24-06-2011 - Statuto completo	2
--	---

	to la lettera "A".	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene	
	sciolta alle ore diciannove e minuti quarantacinque.	
	Sandonato Antonio, avendo ricevuto personalmente da me notaio ogni relativo	
	chiarimento ed ogni più ampia spiegazione sul contenuto e sulle conseguenze civili,	
	fiscali, amministrative e penali del presente atto, nel riconoscere di averne	
	ben compreso il significato, dichiara di essere stato edotto della normativa in	
	merito al d.l.vo 30.6.2003 n. 196 (c.d. "legge privacy") e, pertanto, riconosce di aver	
	preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali e	
	ne autorizza l'intero trattamento ai fini del presente atto, consentendone le comunicazioni	
	a tutti gli uffici competenti e la loro conservazione, esonerando me notaio da ogni	
	responsabilità al riguardo.	
	Del che, io notaio	
	ho redatto il presente verbale, del quale ho dato lettura al comparente, che, a mia	
	domanda, lo approva e lo conferma e con me lo sottoscrive su ciascun foglio, unitamente	
	all'allegato, alle ore diciannove e minuti cinquanta.	
	Scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico,	
	occupa sei pagine per intero e parte della settima fin qui di due fogli.	
	F.to: Antonio Sandonato, Stanislao Amato.	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita ai sensi della legge 381/1991, la Società cooperativa sociale denominata: "ESSERCI TUTTI - Società Cooperativa Sociale" .	

	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle	
	leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Cetraro (CS), all'indirizzo risultante dalla	
	apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.	
	111-ter disposizioni di attuazione del codice civile.	
	Essa potrà istituire, con delibera dell'Organo amministrativo, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art.2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con	
	deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO – OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa non ha scopo di lucro, suo fine è il perseguimento degli interessi	
	generali della comunità, la promozione umana e l'integrazione sociale e lavorativa	
	dei cittadini, in special modo dei soggetti svantaggiati.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo	
	mondiale e in rapporto ad essi agisce, questi principi sono: la mutualità, la solida-	
	rietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli,	
	lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo	
	Stato e le istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa per poter curare nel migliore dei modi gli interessi dei soci e della	
	collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con altri enti coo-	
	perativi, imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e	

	internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimen-	
	to delle risorse vive della comunità attraverso sia la gestione di servizi so-	
	cio-sanitari ed educativi di cui alla legge 381/91 lett. "A" che attraverso lo svolgi-	
	mento di attività produttive nei vari settori, in conformità a quanto previsto dalla	
	legge 381/91 lett. "B" e successive modificazioni ed integrazioni.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Nello svolgimento delle attività la cooperativa impiega possibilmente soci lavora-	
	tori retribuiti; per le attività produttive impiega lavoratori svantaggiati in misura	
	non inferiore a quella prevista dalla citata legge 381/91, dando occupazione lavo-	
	rativa ai soci lavoratori e le migliori condizioni economiche, sociali e professio-	
	nali, che saranno regolati con apposito regolamento interno di cui alla l. 142/2001.	
	La Cooperativa si propone di iscriversi alla Confederazione Cooperative Italiane	
	previa delibera dell'organo amministrativo.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria attività si avvale delle prestazioni	
	lavorative dei soci in possesso dei requisiti tecnico professionali richiesti dalle at-	
	tività che andrà a svolgere.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo	
	precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attività in conformità	
	a quanto previsto dalla legge 381/91 lett. "A" e "B".	
	In relazione a ciò la Cooperativa si propone di operare per:	
	- l'ospitalità a tempo pieno per gli anziani e per le persone con difficoltà fisiche o	

	psichiche, tali da renderli incapaci di essere autosufficienti e di saper provvedere	
	alle incombenze;	
	- l'assistenza ordinaria; l'assistenza sanitaria; l'assistenza amministrativa e legale	
	per questioni attinenti alla fruizione di servizi sanitari e diritti previdenziali;	
	- la gestione dei servizi di pronto soccorso e di pronto intervento, anche in colla-	
	borazione con altre associazioni e la gestione di mensa sociale e di altri servizi di	
	assistenza personale e domiciliare in favore di persone bisognose di tali attività;	
	- allo scopo di favorire l'inserimento di persone svantaggiate mediante l'esercizio	
	di qualsiasi attività imprenditoriale nei settori industriale, artigianale, artistico,	
	commerciale, agricolo o dei servizi in generale, della formazione artigianale e pro-	
	fessionale del lavoro:	
	a) la produzione, trasformazione e distribuzione all'ingrosso, al dettaglio e per	
	corrispondenza di alimenti e bevande, frutta e verdura, vino e olio, conserve e	
	miele;	
	b) la somministrazione degli alimenti prodotti e/o trasformati;	
	c) la realizzazione di laboratori per la trasformazione degli alimenti e la gestione	
	di ristoranti, mense, self service, bar, tavole calde fissi o ambulanti, in proprio o in	
	compartecipazione;	
	d) l'attività di commercio in tutte le forme consentite e, prevalentemente, la com-	
	mercializzazione di prodotti alimentari e artigianali del Commercio Equo e Soli-	
	dale e della produzione tipica locale;	
	e) la promozione di iniziative di economia solidale mediante la commercializza-	
	zione di prodotti provenienti dalla cooperazione sociale, dall'economia e-	
	co-compatibile e dalle produzioni tipiche.	
	La Cooperativa si propone, inoltre, di:	

	- favorire e contribuire alla nascita e allo sviluppo di iniziative didattiche, culturali	
	ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e sog-	
	getti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;	
	- favorire lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei setto-	
	ri della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola	
	ecc.;	
	- diffondere l'idea dei servizi sociali con soluzioni anche terapeutiche di alto si-	
	gnificato umano e sociale, sviluppando allo scopo ogni specifica iniziativa di pro-	
	mozione, ricerca e studio;	
	- realizzare e/o gestire comunità alloggio, centri diurni e centri di aggregazione e	
	residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri ecc.;	
	- realizzare e gestire in convenzione e non servizi di assistenza domiciliare a sog-	
	getti svantaggiati;	
	- gestire attività turistico alberghiere ed extra alberghiere "Ostello della Gioventù"	
	il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani;	
	- promuovere, organizzare e gestire attività e manifestazioni culturali;	
	- promuovere e sviluppare il turismo sociale, culturale anche attraverso l'organiz-	
	zazione e la gestione di viaggi, visite guidate ecc.;	
	- gestire asili nido;	
	- organizzare e gestire in convenzione con Enti pubblici o privati, servizi di manu-	
	tenzione del verde pubblico o privato, raccolta Differenziata dei R.S.U.;	
	- organizzare e gestire servizi di piccola manutenzione di immobili sia per conto di	
	Enti pubblici che privati;	
	- organizzare e gestire corsi di formazione per la qualificazione del personale, in	
	convenzione con Enti pubblici e/o privati;	

	- organizzare e gestire servizi nel settore agricolo relativi alla realizzazione di im-	
	pianti per la produzione, servizi di potatura alberi da frutta, la raccolta ed il tra-	
	sporto dei prodotti agricoli, fattorie didattiche e sociali;	
	- favorire lo sviluppo del commercio equo-solidale,	
	- gestione di servizi di corriere express, servizi postali ecc.;	
	- gestire mense scolastiche, aziendali ecc., servizi scuolabus, servizi di infortuni-	
	stica stradale, servizi di stampa, pubblicazione e diffusione di periodici, di manife-	
	sti propagandistici ecc.	
	Per il raggiungimento di tali scopi la Cooperativa potrà utilizzare le leggi di avvia-	
	mento al lavoro ed a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, specie per	
	i giovani.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo svi-	
	luppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai	
	sensi della legge 31.01.92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative,	
	potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investi-	
	mento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa potrà ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento	
	dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regola-	
	menti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore a tre ne superiore al massimo stabilito	

	per legge.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi	
	sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concer-	
	nenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'a-	
	zienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'im-	
	presa.	
	Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che possiedono i necessari re-	
	quisiti tecnico/professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li, in rapporto allo stato di attività e al volume di lavoro disponibile. I soci presta-	
	tori partecipano ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza	
	a ciascuna categorie.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio	
	imprese identiche o affini o partecipano a società che, per l'attività svolta, si tro-	
	vano in effettiva concorrenza con la cooperativa, secondo la valutazione dell'orga-	
	no amministrativo.	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare	

	un terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al	
	fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro	
	inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata	
	dall'Organo amministrativo al momento dell'ammissione.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni ca-	
	so superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa deci-	
	sione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo	
	amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422,	
	2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 del presente statuto, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'e-	
	ventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso	
	ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo	
	spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria,	

	oltre a quelle individuate dall'art.11 del presente statuto:	
	(Nel caso di interesse alla formazione).	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione.	
	(Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa).	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo	
	inserimento nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria	
	potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato	
	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari,	
	il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	
	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che	
	deve verificare la sussistenza dei requisiti.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli Amministratori nel libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni	
	dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministra-	
	tivo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle	

	specifiche competenze possedute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissa-	
	to dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di	
	attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale con-	
	tenuta negli artt.39 e seguenti del presente statuto.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente	
	art.5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo	
	scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata,	
	a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di riget-	
	to della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Amministratori, chi l'ha	
	proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso,	
	illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:	

	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della do-	
	manda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di	
	approvazione del bilancio su proposta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adotta-	
	te dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal	
	libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ri-	
	cezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla	
	Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi socia-	
	li.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.	
	Gli Amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne im-	
	mediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comu-	
	nicaione, può ricorrere al Collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi	
	artt.40 e seguenti.	

	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione	
	del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà,	
	su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazio-	
	ne del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, op-	
	pure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla leg-	
	ge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonchè	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adotta-	
	te dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo am-	
	ministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per ade-	
	guarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno	
	15 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pa-	
	gamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza	
	l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio	

	arbitrale ai sensi degli artt.39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunica-	
	zione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei	
	rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai	
	soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie	
	che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Col-	
	legio arbitrale, regolato dagli artt.39 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza,	
	con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla	
	data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art.23, comma	
	4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operati-	
	vo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e riva-	
	lutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qua-	
	lora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gra-	
	tuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice civile.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	

Art. 14 (Morte del socio)		
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ot-	
	tenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella	
	misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
	sta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documenta-	
	zione, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovan-	
	no indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella	
	partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrati-	
	vo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente	
	art.7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune,	
	salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei	
	successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società espri-	
	me il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi,	
	si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei	
	soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od	
	esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimen-	

	to del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddet-	
	to sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarci-	
	mento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel rego-	
	lamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso	
	delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e	
	dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito	
	regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche	
	fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamen-	
	to dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclu-	
	sione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto	
	ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli e-	
	redi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono es-	
	sere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge	
	31.01.92, n. 59.	

	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura	
	o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di euro 500,00 cia-	
	scuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 10.	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della e-	
	missione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradi-	
	to e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo	
	il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con	
	decisione dei soci che devono stabilire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del	
	diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti	
	alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggio- ra- to in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;	

	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote	
	che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammonta-	
	re dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento	
	dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a	
	tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori ver-	
	ranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra	
	il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della prece-	
	dente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a	
	fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	
	conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale	
	conferito dai soci ordinari.	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo	
	amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferi-	
	mento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di am-	
	missione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	

	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore	
	nominale non inferiore ad euro 25,00 (euro venticinque/00), La quota complessiva	
	detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il po-	
	tenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle	
	quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci	
	deceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del precedente art.8;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita so-	
	ciale né all'atto dello scioglimento della Società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere	
	cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comuni-	
	cazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	
	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art.7.	

	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al	
	socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti	
	per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro	
	il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può pro-	
	porre opposizione al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazio-	
	ne del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approva-	
	zione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 gior-	
	ni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari e-	
	sigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Ammini-	
	stratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa	
	al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui	
	all'art.11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni pre-	
	visti dall'art.7 della legge 31.01.92 n. 59;	

	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civi-	
	le per le cooperative a mutualità prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le desti-	
	nazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a ri-	
	serve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci	
	non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a	
	mutualità prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci	
	finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalen-	
	te.	
	Art.24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appo-	
	stare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le ri-	
	sultanze dell'attività mutualistica.	
	La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla desti-	
	nazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti	
	forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di quote di sovvenzione.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la	
	quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il	
	socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	
	TITOLO VI	

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI		
Art. 25 (Decisioni dei soci)		
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal pre-		
sente atto costitutivo, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti		
soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongo-		
no alla loro approvazione.		
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:		
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;		
b) la nomina dell'Organo amministrativo;		
c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del		
Collegio sindacale o del revisore;		
d) le modificazioni dell'atto costitutivo;		
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica-		
zione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modifi-		
cazione dei diritti dei soci.		
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c) sono adottate mediante		
consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di		
cui all'articolo successivo.		
Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo ri-		
chiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno		
un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante delibera-		
zione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.27.		
Art. 26 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso e-		
spresso per iscritto)		
Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle lettere d) ed e) del prece-		

	dente articolo, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo am-	
	ministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta, la stessa potrà avvenire	
	in forma libera, ma dovrà concludersi con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-	
	sa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione	
	del motivo della loro contrarietà o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere re-	
	dato apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stes-	
	sa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque	
	giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta	
	in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il pro-	
	prio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto oppor-	
	tuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione	
	dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.	

	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mez-	
	zo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo, se i-	
	scritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio co-	
	operatore o i voti previsti dall'art. 19 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribui-	
	bili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere tra-	
	scritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.	
	Art. 27 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 25 e	
	in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, op-	
	pure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rap-	
	presentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci	
	debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del me-	
	todo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata	
	A.R., ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenu-	
	to ricevimento (es. fax, posta elettronica), inviata 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Ita-	
	lia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fis-	
	sata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa va-	
	lidamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di	

	voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti	
	sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il	
	numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti al-	
	l'ordine del giorno.	
	Art. 29 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo	
	diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno	
	avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci	
	da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscrit-	
	te.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua	
	partecipazio- ne	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'As-	
	semblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto	
	da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di so-	

	cio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come di-	
	sposto nell'art. 2372 del codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal	
	coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collabo-	
	rano all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
	Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di que-	
	sti, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del se-	
	gretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.	
	Art. 32 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione	
	dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Con-	
	siglio di Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazio-	
	ne, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 7, ed il	
	loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio	
	di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente ed un Vice Presidente.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di ammini-	
	strazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci co-	

	operatori persone giuridiche.	
	L'Organo amministrativo dura in carica sino a revoca o dimissioni o per il perio-	
	do indicato dall'assemblea in sede di nomina.	
	Art. 33 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società,	
	esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione	
	delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-	
	missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti	
	mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato	
	esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 120 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Colle-	
	gio sindacale, ove istituito, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di di-	
	mensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle	
	quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da al-	
	meno un terzo degli Amministratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi	
	non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma,	
	in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno	
	un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga	

	la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 35 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedo-	
	no a sostituirli nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devo-	
	no ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Ammi-	
	nistratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Colle-	
	gio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordina-	
	ria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore	
	unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 36 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e	
	ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il pa-	
	rere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori,	
	tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, nel caso non ven-	
	ga determinato alcun compenso, le cariche s'intendono prestate a titolo gratuito.	
	Art. 37 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la	
	rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore	
	unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione perciò sono autorizzati a	
	risuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed	
	a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	

	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e	
	passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministra-	
	tiva, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti	
	spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo am-	
	ministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 38 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato	
	con decisione dei soci, si compone di tre membri effettivi, eletti dalla decisione	
	dei soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei	
	soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla decisione dei soci all'atto	
	della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integral-	
	mente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Mini-	
	stero della Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	

Art. 39 (Clausola arbitrale)	
Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al	
D.Lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non	
sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad og-	
getto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di so-	
cio;	
b) le controversie relative alla validità delle decisioni dei soci, comprese quelle di	
esclusione da socio;	
c) le controversie tra Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.	
La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di so-	
ci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibi-	
lità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si esten-	
de alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione.	
L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore	
è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.	
Art. 40 (Arbitri e procedimento)	
Gli Arbitri sono in numero di:	
a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 1.000,00 Ai fini della deter-	
minazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato,	
osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;	
b) tre, per le altre controversie.	
Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e del movimento cooperativo e sono	
nominati dalla camera arbitrale di Confcooperative. In difetto di designazione, so-	
no nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	

	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata	
	alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art.35, comma 1 del D.Lgs. n.	
	5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36	
	D.Lgs. n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere se-	
	condo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli	
	diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitra-	
	le, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso	
	di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre	
	una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla	
	completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al ri-	
	spetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le re-	
	gole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, de-	
	vono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che	
	promuove l'attivazione della procedura.	
	Art. 41 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata ese-	
	cuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata	
	quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obbli-	
	ghi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua	
	leale collaborazione all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE		
Art. 42 (Scioglimento anticipato)		
L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liqui-		
datori stabilendone i poteri.		
Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)		
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla li-		
quidazione sarà devoluto nel seguente ordine:		
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente		
rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);		
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui		
all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.		
TITOLO IX		
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI		
Art. 44 (Regolamenti)		
Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i		
rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgi-		
mento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi		
regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei		
soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regola-		
menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se		
verranno costituiti.		
Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)		
I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devo-		
luzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai		
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inde-		

33 di 33